

ACCORDO SINDACALE (Trasporto)

In data 15 febbraio 2012 presso la sede dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese
tra
le Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato Imprese Trasporto, FITA-CNA, SNA-CasArtigiani
e
le Confederazioni Sindacali dei lavoratori
FILT/CGIL, FIT/CISL, UILT/UIL del Piemonte

Premesso che

- il 17 dicembre 2007 è stato pubblicato il D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 recante norme sul' "Attuazione della Direttiva 2002/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti";
- il 3 aprile 2008 è stato sottoscritto l'Accordo sindacale nazionale avente come oggetto "L'orario di lavoro del personale conducente" contenente gli artt. 11 e 11bis;
- il 25 settembre 2008 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro Regionale Autotrasporto, avente decorrenza 30 giugno 2008, in applicazione dell'Accordo nazionale del 3 aprile 2008;
- nei territori provinciali sono stati definiti Accordi di deroga all'orario di lavoro degli autisti discontinui ex art. 11 bis del CCNL di settore,
- il 26 gennaio 2011 è stata raggiunta l'Ipotesi di rinnovo del CCNL Trasporto merci

le Parti convengono

1. sulla necessità di dare ulteriore impulso all'attività bilaterale, con riferimento alle specificità che contraddistinguono il settore dell'autotrasporto merci relativamente alle condizioni di impiego del personale e alle necessità operative e gestionali delle imprese;
2. sull'opportunità, fermo restando la titolarità negoziale delle rispettive strutture confederali e di categoria in materia contrattuale, di rafforzare l'attività bilaterale riconducendo in sede EBAP Regionale la stipula, anche disgiunta, di accordi sindacali aziendali o pluriaziendali di deroga all'orario di lavoro del personale conducente discontinuo inquadrato nel livello 3[^] super del vigente CCNL di settore; tale attività negoziale sarà esclusivamente rivolta alle imprese dell'autotrasporto merci aderenti o conferenti mandato alle Associazioni datorili firmatarie il presente Accordo;
3. di utilizzare, a tal fine, la modulistica già definita con l'Accordo Quadro Regionale Autotrasporto del 25/9/08 nonché la procedura allegata al presente accordo che ne costituiscono parte integrante;
4. eventuali accordi, stipulati in sede provinciale saranno validi esclusivamente se ratificati, entro 30 giorni dalla stipula, dal livello regionale di al punto 2

convengono altresì di

- valutare l'introduzione di forme di premialità economica secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sul modello contrattuale;
- definire percorsi formativi e professionali secondo i dettami vigenti, e in particolare Regolamento 561/2006 nonché D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. finalizzati alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori; i percorsi formativi saranno realizzati preferibilmente attraverso la valorizzazione di Fondartigianato nonché con l'utilizzo della manualistica all'uopo predisposta dall'Ente Bilaterale;
- coinvolgere i rispettivi livelli regionali al fine di creare le condizioni per la definizione di una intesa che preveda prestazioni aggiuntive a carico Ebap a favore del settore.

Il presente accordo sperimentale ha validità fino all'entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro di settore (CCRL) da realizzarsi secondo i tempi e le modalità già previsti dall'Accordo nazionale interconfederale intercategoriale sulla contrattazione di lavoro artigiana.

FILT/CGIL



CONFARTIGIANATO TRASPORTO
CONFARTIGIANATO Piemonte




FIT/CISL



FITA-CNA
CNA Piemonte



UILT/UIL



SNA-CASARTIGIANI
CASARTIGIANI Piemonte



ACCORDO SINDACALE REGIONALE TRASPORTO 15 FEBBRAIO 2012

Procedura operativa

1. L'impresa regolarmente associata ad una delle Organizzazioni datoriali firmatarie dell'Accordo sindacale regionale del 15 febbraio 2012 -o che ha conferito mandato ad una delle suddette- trasmette, tramite la stessa, al Comitato Regionale Trasporto presso EBAP (Via Arcivescovado n. 3 - Torino) n. 5 copie dell'Accordo aziendale. L'Accordo aziendale da sottoscrivere potrà essere inoltrato al Comitato Regionale Trasporto tramite l'EBAP di Bacino territorialmente competente o tramite l'Associazione datoriale alla quale l'impresa aderisca.
2. La modulistica da utilizzare è quella già definita dall'Accordo Quadro Regionale Autotrasporto del 25 settembre 2008.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Accordo aziendale, la segreteria dell'EBAP, previa convocazione formale, riunisce presso la sede dell'EBAP regionale entro i 5 giorni lavorativi successivi, il Comitato Regionale Trasporto.
4. Il Comitato Regionale Trasporto, valutata la sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi di discontinuità, sottoscrive anche disgiuntamente l'Accordo aziendale.
5. La segreteria dell'EBAP regionale provvede alla restituzione dell'Accordo aziendale sottoscritto all'EBAP di bacino territorialmente competente o all'Associazione datoriale alla quale l'impresa aderisca che ne curerà la consegna al destinatario.
6. Il deposito presso DPL, INPS ed INAIL territoriali dell'Accordo aziendale sottoscritto è a cura dell'impresa.
7. Eventuali Accordi aziendali che, in alternativa alla regola generale siano, su iniziativa dell'impresa, sottoscritti a livello territoriale, dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di stipula presso il Comitato Regionale Trasporto per la ratifica.

Il Comitato Regionale Trasporto

Il Comitato Regionale Trasporto è composto da n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente per ciascuna delle Parti sociali regionali di categoria firmatarie, nominati formalmente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo sindacale regionale; i suddetti nominativi verranno comunicati alla segreteria dell'EBAP. In caso di impedimento, il rappresentante effettivo potrà farsi sostituire dal proprio rappresentante supplente.

Il Comitato Regionale Trasporto si riunisce, presso la sede dell'EBAP regionale previa convocazione a mezzo e-mail da parte della segreteria dell'EBAP.

Il Comitato Regionale Trasporto si intende regolarmente e validamente costituito ed operativo con la presenza di almeno n. 1 rappresentante delle OO.SS regionali di categoria e n. 1 rappresentante delle OO.AA regionali di categoria.



ACCORDO SINDACALE REGIONALE TRASPORTO 15 FEBBRAIO 2012

DICHIARAZIONE AZIENDALE DI ATTIVITÀ DISCONTINUA

Applicazione dell'orario di lavoro discontinuo ex art. 11 bis del vigente CCNL di categoria

L'impresa regolarmente associata a Confartigianato/Cna/Casartigiani, avente sede in (Prov.) Via n., con n. dipendenti, rappresentata dal Sig. in qualità di, esercente l'attività di autotrasporto

premesse

- l'applicazione contrattuale del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, in base al quale il proprio personale dipendente risulta inquadrato come "Autista 3° livello Super";
- che il tempo di lavoro proprio di questo personale viaggiante non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano;
- che la tipologia di trasporto effettuato da questo personale viaggiante comporta assenze giornaliere continuate tali per cui spetta contrattualmente l'indennità di trasferta;

visto

l'Accordo Quadro Regionale di settore del 30 giugno 2008
l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012

considerata

la definizione contrattuale di *conducente discontinuo* prevista dall'Accordo nazionale 3 aprile 2008, che individua come tale il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super di cui all'art. 6 - Parte Comune - del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 - Sezione Prima - Parte Speciale - del vigente CCNL di categoria, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e n. 561/06 la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;

dichiara

che il proprio personale conducente opera in regime di discontinuità di cui all'art. 11 bis del CCNL di settore vigente.

....., li

L'impresa

.....

ACCORDO SINDACALE REGIONALE TRASPORTO 15 FEBBRAIO 2012

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
ATTIVITA' DISCONTINUA

Applicazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del vigente CCNL di categoria

Addi, tra le Parti

Azienda, regolarmente associata a Confartigianato/Cna/Casartigiani, avente sede in (Prov.) Via n., con n. dipendenti, rappresentata dal Sig. in qualità di esercente l'attività di autotrasporto

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL

stante

- l'Accordo Nazionale del 3 aprile 2008, ed in particolare la definizione contrattuale di *conducente discontinuo* ivi contenuta che individua come tale il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super di cui all'art. 6 - Parte Comune - del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 - Sezione Prima - Parte Speciale - del vigente CCNL di categoria, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e n. 561/06 la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;
- l'Accordo Quadro Regionale del 30 giugno 2008
- l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012

si concorda

- in merito alla rispondenza della succitata definizione di conducente discontinuo, rispetto alla tipologia di attività professionale svolta dal personale dipendente dell'impresa;
- in merito alla legittima applicazione a tale personale dipendente del regime di orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, pari a n. 47 ore di lavoro ordinario settimanale elevabili sino ad una media massima settimanale di n. 58 ore, ulteriormente estendibili sino ad un massimo di n. 61 ore, a fronte di una media di ore lavorate nel semestre non superiore a n. 58 ore settimanali.

Il presente Accordo Sindacale ha durata triennale, decorrente dal

Nota a verbale

Qualora intervenissero modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di trasporto effettuato, all'inquadramento contrattuale del personale dipendente ovvero alle caratteristiche dell'apporto lavorativo originariamente in essere ed indicati nella *Dichiarazione aziendale di attività discontinua*, tali da inficiare le caratteristiche essenziali della tipologia di lavoro discontinuo, l'impresa sarà automaticamente tenuta all'applicazione del regime di orario di lavoro continuo così come previsto contrattualmente, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali tramite l'associazione artigiana alla quale aderisce o conferisce mandato.

L'Impresa

FILT-CGIL

FIT-CISL

Confartigianato/Cna/Casartigiani

UILT-UIL

ACCORDO SINDACALE REGIONALE TRASPORTO 15 FEBBRAIO 2012

**ACCORDO SINDACALE ATTIVITA' DISCONTINUA
PLURIAZIENDALE**

Applicazione dell'orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del vigente CCNL di categoria

Addi, tra le Parti
Confartigianato/Cna/Casartigiani
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL

stante

- l'Accordo Nazionale del 3 aprile 2008, ed in particolare la definizione contrattuale di *conducente discontinuo* ivi contenuta che individua come tale il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super di cui all'art. 6 - Parte Comune - del vigente CCNL di categoria, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6 - Sezione Prima - Parte Speciale - del vigente CCNL di categoria, che utilizza veicoli rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti CEE n. 3821/85 e n. 561/06 la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività;
- l'Accordo Quadro Regionale del 30 giugno 2008
- l'Accordo Sindacale Regionale trasporto del 15 febbraio 2012

viste

le allegate *Dichiarazioni aziendali di attività discontinua* rese dalle n. imprese che costituiscono parte integrante del presente Accordo Sindacale pluriaziendale, che occupano sino ad 8 dipendenti

si concorda

- in merito alla rispondenza della succitata definizione contrattuale di *conducente discontinuo*, rispetto alla tipologia di attività professionale di fatto svolta dal personale dipendente delle imprese rientranti nella sfera d'applicazione del presente Accordo Sindacale pluriaziendale
- in merito alla legittima applicazione al personale dipendente delle stesse del regime di orario di lavoro di cui all'art. 11 bis del CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, pari a n. 47 ore di lavoro ordinario settimanale elevabili sino ad una media massima settimanale di n. 58 ore, ulteriormente estendibili sino ad un massimo di n. 61 ore, a fronte di una media di ore lavorate nel semestre non superiore a n. 58 ore settimanali.

Il presente Accordo Sindacale ha durata triennale, decorrente dal

Nota a verbale

- Qualora intervenissero modifiche sostanziali rispetto alla tipologia di trasporto effettuato, all'inquadramento contrattuale del personale dipendente ovvero alle caratteristiche dell'apporto lavorativo originariamente in essere ed indicati nella *Dichiarazione aziendale di attività discontinua*, tali da inficiare le caratteristiche essenziali della tipologia di lavoro discontinuo, l'impresa sarà automaticamente tenuta all'applicazione del regime di orario di lavoro continuo così come previsto contrattualmente, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali tramite l'associazione artigiana alla quale aderisce o conferisce mandato.

FILT - CGIL

CONFARTIGIANATO

FIT - CISL

CNA

UILT - UIL

CASARTIGIANI